



Numero registro generale 4213/2022

Numero sezionale 8676/2022

Numero di raccolta generale 30320/2022

Data pubblicazione 14/10/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	Presidente
MARIO BERTUZZI	Consigliere
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere

Oggetto:

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA

Ud.30/09/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4213/2022 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che

lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che

lo rappresenta e difende

-resistente -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

-intimata-

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA RG n. 37029/2018
depositata il 19/01/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso;

vista la memoria difensiva depositata da (omissis) ;

vista la memoria presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-ter, comma 2, c.p.c.;

considerato come:

il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 19 gennaio 2022, ha sospeso il procedimento iscritto al RG n. 37029/2018, promosso da (omissis)

nei confronti di (omissis) ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, "sino alla definizione del giudizio penale n. R.G.N.R. 41802/2015, nell'ambito del quale è stata disposta la misura del sequestro preventivo trascritto il 26.5.2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di (omissis) – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di (omissis) (n. R.G. 61107, N. R.P. 40911) in favore dell'Erario dello Stato", ravvisandovi una ipotesi di "pregiudizialità penale";

il ricorso per regolamento proposto in data 11 febbraio 2022 da (omissis)

espone che nel corso del giudizio di divisione è emerso che la quota di proprietà di immobile compreso nella comunione ereditaria spettante a (omissis) è stata sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso è imputato per "reati tributari ed altro";

il ricorrente (omissis) deduce che il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo di divisione in assenza del presupposto prescritto dall'art.295 c.p.c., e cioè della esistenza di una "controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa", essendo egli del tutto estraneo al processo penale che vede imputato (omissis) ;



il ricorso risulta palesemente fondato, giacché, come ripetutamente affermato da questa Corte:

la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti e che i processi coinvolgano le stesse parti, ma occorre, dunque, che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. Sez. Unite, 05/11/2001, n. 13682; Cass. Sez. 6 - 3, 01/06/2021, n. 15248; Cass. Sez. 6 - 3, 15/07/2019, n. 18918; Cass. Sez. 6 - 2, 11/07/2018, n. 18202);

l'ordinanza pronunciata il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma reca una motivazione meramente apparente in ordine alla necessità della sospensione del giudizio civile di divisione ereditaria in attesa del giudicato che dovrebbe conseguire nel processo penale per reati tributari pendente nei confronti di (omissis), processo nel quale è stato ordinato il sequestro preventivo di beni compresi nella comunione;

essendo peraltro questa Corte, in sede di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato, neppure risulta dagli atti l'esistenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice *a quo*;

invero, l'esecuzione di un sequestro preventivo penale avente ad oggetto un bene dell'imputato in proprietà con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e



211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.;

ritenuto che all'accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimento e rimette le parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2022.

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

